



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 5 del 14/01/2021

OGGETTO: sottoscrizione nuovo contratto decentrato 2015 - atto di indirizzo

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di GENNAIO alle ore 20:20, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Pierluigi CANNAZZA

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 15 del 14/01/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
14/01/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(dott. Pierluigi CANNAZZA)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
14/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **15** del **14/01/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

In data 24.12.2020 veniva approvata la delibera di Giunta Comunale nr. 232 con finalità di tutela dell'Ente Le OO.SS. si ritiene che, chiamate a dare concorde soluzione a problematiche connesse a profili di efficacia di un contratto decentrato per la intervenuta revoca del parere del revisore dei conti, sono nella legittima determinazione di non concordare su quanto proposto da parte pubblica, di effettuare controproposte riferite al contratto parte normativa ed economica del fondo, ma non è consentito loro di subordinare la definizione di quanto la legge demanda alla loro competenza in ordine alla contrattazione decentrata, alla revoca di atti (la delibera 232/2020) incidenti su vicende giudiziali, su transazioni da revocare o cui dare esecuzione;

La delibera n. 232/2020:

- ripercorre in punto di fatto quanto verificatosi, e richiama in diritto le ragioni poste a suo fondamento, non condividendo, come è nel diritto di ogni cittadino e/o Ente, pronunce giudiziali ritenute errate (perché contrastanti con precetti indicati dalla Corte di Cassazione e dalla Magistratura contabile le cui pronunce sono tutte richiamate nel predetto deliberato), ed oggetto di altri deliberati motivati con i quali, nelle forme e modi di legge, si è proposto appello avverso le sentenze.
- si è posto l'obiettivo di rendere edotti tutti degli effetti di un possibile annullamento del contratto decentrato 2015, e solo a tal fine ha richiesto alla responsabile area 1 *"..... di effettuare il conteggio del fondo 2015 eliminando l'integrazione dell'1,2% non avendo autorizzato il Dr Palma (revisore dei conti nell'anno 2016) la predetta integrazione, consentendo così alle parti interessate alla firma del decentrato 2015 una adeguata quantificazione delle somme che potrebbero emergere dal giudizio di nullità del contratto 2015"*;

Nel corso della delegazione trattante tenutasi lunedì 11.1.2021 una parte del sindacato, definendo, in maniera offensiva, come si ritiene non si addica al contesto in cui tali affermazioni sono collocate ed in assenza, per espressa richiesta sindacale, di chi ha approvato l'atto deliberativo, che lo stesso sarebbe viziato atteso, come dichiarato da tale parte sindacale, che:

- a) *Si farebbe un processo ai Giudici sui giudizi di primo grado sui quali si esprime dissenso* (tale affermazione è errata, atteso che non si è espresso dissenso, ma si sono appellate le sentenze);
- b) *Si è fornito atto di indirizzo nel senso di non applicare il "salva Roma" all'anno 2015*: tale affermazione è errata, atteso che il motivo espresso in delibera di non applicazione del salva Roma deriva dal fatto che le somme già erogate ai dipendenti derivano dall'atto di transazione che aveva medio tempore (2019) definito il contenzioso giudiziario e non in esecuzione del contratto decentrato anno 2015, per il quale l'avvenuta revoca del parere del revisore lo privava di efficacia ed esecutività, quanto meno sino alla nuova sottoscrizione dello

stesso previo parere dell'Organo di revisione contabile. Ragionando al contrario nel caso il giudice di appello prima e della Corte di Cassazione poi statuiscono che le somme sono dovute nell'ammontare oggetto di contenzioso, si dovrebbe procedere nelle more a recuperarle con il salva Roma e poi restituirle ai dipendenti? Ciò non sarebbe in violazione del principio generalissimo di economicità e di buona amministrazione?

- c) *Si accusa di aver reso noti dati sensibili*: non vi è un solo nome nella delibera e tanto meno riferimenti o collegamenti tra nomi di ricorrenti e sigle sindacali. La transazione è stata sottoscritta da tutti i ricorrenti, ed è noto che i quattro, salvo errori, dipendenti che non hanno proposto ricorso nel 2017, non risultano iscritti a sindacati.

La delibera di Giunta Comunale n. 232/2020 ha stabilito che:

- a) Preso atto della premessa da ritenersi parte integrante del deliberato, della mancanza dei pareri richiesti ex lege relativamente al fondo 2015, in quanto non acquisiti nei termini indicati nell'accordo transattivo, di dichiarare inefficace **la transazione**, per come peraltro indicato dai Giudici nelle sentenze ad oggi emesse alla luce delle istanze dei dipendenti, che deve quindi ritenersi in ogni caso risolta nei confronti di tutte le parti in esse coinvolte, e per l'effetto ha fornito atto di indirizzo al Segretario Comunale Dr. Cannazza di notificare a tutti i dipendenti la richiesta di rimborso delle somme ottenute nel 2019 in virtù dei decreti ingiuntivi, anche a titolo di indebito;
- b) di fornire atto di indirizzo al Segretario Generale Dr. Cannazza, anche nella qualità di Presidente della delegazione trattante per la parte pubblica, di convocare delegazione trattante per la proposta di contratto decentrato 2015 contenente una corretta quantificazione del fondo 2015, da condividere con le OO.SS. e sottoporre al parere del revisore;
- c) nella denegata ipotesi in cui non si addivenisse entro il 30.12.2020 alla nuova sottoscrizione del contratto integrativo decentrato 2015, si è deliberato di procedere a nomina di un legale esterno, acquisendo prima il diniego dell'Avv. Guido Massari a seguire il giudizio, al fine di proporre ricorso innanzi al Giudice del lavoro per far accertare e dichiarare, con efficacia ed tunc, la nullità del contratto decentrato 2015 a suo tempo sottoscritto ed in relazione al quale il revisore Dr. Palma ha revocato il suo parere, non autorizzando peraltro l'integrazione del fondo parte variabile con il 1,2% previsto dalla legge. Il Segretario Generale procederà alla individuazione del legale;
- d) di richiedere alla responsabile Area 1 di effettuare il conteggio del fondo 2015 eliminando l'integrazione dell'1,2% non avendo autorizzato il Dr Palma la predetta integrazione, consentendo così alle parti interessate alla firma del decentrato 2015 una adeguata quantificazione delle somme che potrebbero emergere dal giudizio di nullità del contratto 2015;
- e) di notificare la delibera ad opera del Messo notificatore a tutti i dipendenti comunali ed ad opera della Polizia locale al messo notificatore, e di inviare copia via pec all'Avv. Mariarosaria Rizzo che dovrà portare alla attenzione del

Giudice di appello e dei giudici di primo grado la inefficacia del contratto decentrato 2015, la mancanza di autorizzazione alla integrazione del fondo risorse decentrate con l'1,2%, il nuovo contratto 2015 se sottoscritto o il ricorso per la declaratoria della sua nullità in caso di mancata definizione del procedimento entro il 30.12.2020;

Il deliberato rispondendo alle prerogative della Giunta, ha sostanzialmente preso atto della necessità di revocare anche per parte pubblica la **transazione** ormai ritenuta dai dipendenti e dai Giudici su istanza dei dipendenti inefficace, di agire per il recupero delle somme erogate in virtù della stessa transazione a seguito della sua perdita di efficacia, di convocare delegazione trattante per decidere se procedere a nuova sottoscrizione del contratto decentrato 2015 o chiedere al Giudice la sua declaratoria di nullità.

Nessuna prerogativa spettante ad altri è stata inserita nel deliberato.

Il Segretario Generale con nota comunicava che l'esigenza di definire la sottoscrizione del fondo risorse decentrate 2020 ha necessitato di tempi più lunghi per la convocazione della delegazione trattante che si è riunita in data 11.1.2021, durante la quale a parte quanto sopra riportato, le parti sindacali hanno richiesto di ottenere documentazione al fine di poter verificare quanto proposto da parte pubblica. In data 14.1.2021, con seduta oggetto di verbale nr. 2/2021 che si allega al presente deliberato, una sigla sindacale ha sottoscritto la proposta di contratto parte normativa ed economica anno 2015 da sottoporre alla validazione del Revisore dei Conti, altre sigle sindacali: - hanno nuovamente richiesto la revoca della delibera nr. 232/2020; - dichiarato che il contratto decentrato 2015 potrà essere discusso solo unitamente ai contratti 2016 e 2017; - rilevato generiche contestazioni in ordine alla dichiarazione congiunta nr.14; - ritenuto di non accettare la riduzione del fondo parte stabile conseguente al ricalcolo dei fondi pregressi, diffidando la parte pubblica a non sostituire od annullare il contratto decentrato 2015 senza la sottoscrizione di tutti i soggetti interessati alla stesura. Chi ha sottoscritto la pre intesa ha motivato con l'esigenza di evitare le differenti conseguenze in danno dei dipendenti.

I comportamenti sopra menzionati non possono essere assecondati dalla Amministrazione che deve porre al centro della sua azione la legittimità degli atti e la tutela dei diritti dei lavoratori, nel rispetto delle prerogative sindacali. Le OO.SS. si ritiene che, chiamate a dare concorde soluzione a problematiche connesse a profili di efficacia di un contratto decentrato per la intervenuta revoca del parere del revisore dei conti, sono nella legittima determinazione di non concordare su quanto proposto da parte pubblica, di effettuare controproposte riferite al contratto parte normativa ed economica del fondo, ma non è consentito loro di subordinare la definizione di quanto la legge demanda alla loro competenza in ordine alla contrattazione decentrata, alla revoca di atti (la delibera 232/2020) incidenti su vicende giudiziali, su transazioni da revocare o cui dare esecuzione.

Inoltre, giova rammentare che, prescindendo dal rilievo che la ricostruzione dei fondi è stata approvata con atti pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili nella relativa sezione di Amministrazione trasparente dell'Ente, gli stessi sono stati posti a

disposizione delle OO.SS. giusta verbale nr.5/2019 (per gli anni sino al 2004) e con nota prot. 12608 del 19.5.2020 (con riferimento ai calcoli sino al 2015): nel verbale delegazione trattante nr.2/2021 non vi è un solo numero che possa giustificare la necessità di rivedere i conteggi effettuati, peraltro certificati anche dal revisore dei conti. Se una specifica contestazione fosse stata adottata nei tempi (e non solo l'11 od il 14.1.2021), certamente la parte pubblica avrebbe effettuato i dovuti approfondimenti. Di contro parte pubblica non ha cambiato un solo rigo del contratto parte normativa 2015, ed ha proposto, anche alla luce del ricalcolo del fondo, una nuovo utilizzo delle risorse, come peraltro indicato dal Dr. Primiceri, Magistrato del tribunale di Brindisi, in una delle sentenze adottate nel procedimento giudiziale in atto.

Con riferimento ai ruoli svolti nel procedimento di sottoscrizione del CCDI 2015 dagli atti emerge che:

- che il Revisore Unico dei Conti, con verbale n. 1 del 08/01/2016, aveva rilasciato parere favorevole, pertanto che si è proceduto poi alla sottoscrizione del CCDI 2015;

- che con Deliberazione di G.C. n. 153 del 10.11.2016 si approvava la relazione sulla performance 2015 a seguito di validazione dell'intero ciclo della performance da parte dell'O.I.V. giusta nota prot. 18725/2016; con nota in atti prot. n. 21488 del 07/10/2016, come rettificata con note prot. n. 21910 del 14/10/2016 e n. 23205 del 02/11/2016, l'OIV trasmetteva la schede riassuntiva dei punteggi dei funzionari incaricati di posizione organizzativa unitamente alle schede di valutazione individuale riferite all'anno 2015; con provvedimento n. 67 del 14/11/2016 il Sindaco prendeva atto ed approvava la valutazione della performance individuale dei responsabili di posizione organizzativa riferita all'anno 2015, stabiliva la misura percentuale dell'indennità di risultato e demandava all'Ufficio personale dell'ente gli adempimenti esecutivi; nonché le schede relative al riparto della produttività al restante personale dipendente;

- che con verbale nr. 25 del 5.12.2016 il revisore dei Conti del tempo Dr. Palma Antonio revocava i precedenti verbali nr.19/2015 e nr. 01/2016, non autorizzando l'integrazione del fondo risorse decentrate di parte variabile dell'1,2% del monte salari 1997 di cui all'art. 15 c. 2 CCNL 1.4.99, e revocando l'autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Integrativo decentrato anno 2015.

La revoca di un atto, prescindendo dalle ragioni poste a suo fondamento, produce effetti ex nunc, salvaguardando quelli medio tempore prodotti dal provvedimento revocato. Un contratto già sottoscritto avrà prodotto i suoi effetti sino alla data di revoca dell'atto che consente la sua efficacia.

I problemi sollevati dal revisore dei Conti risultano peraltro superati dalle Sentenze nr. 33/2019, 34/2019, 35/2019, 36/2019, 37/2019, 38/2019, 39/2019 emesse dal Tribunale di Brindisi nei giudizi proposti dai dipendenti contro l'Ente,

Avendo, poi, i competenti uffici proceduto al ricalcolo dei fondi anni 1993/1999, 2003/2004, 2010/2019, dando seguito alla deliberazione di Commissario Straordinario n. 67 del 14/12/2017, adottata con i poteri della Giunta Comunale, ed integrata con deliberazione n. 82 del 28/12/2017, ad oggi vi è la corretta quantificazione dei valori di costituzione dei Fondi per le Risorse decentrate, peraltro con il parere favorevole dell'organo di revisione contabile.

Legittimamente si ritiene che si sia proceduto a sospendere l'erogazione delle somme a seguito della revoca, con effetto ex nunc, del parere del revisore che aveva portato alla sottoscrizione del CCDI anno 2015, correttamente, non avendo i dipendenti mantenuto efficacia alla transazione, è stata adottata la delibera 232/2020 di revoca della efficacia della stessa con tutti gli adempimenti di Legge consequenziali, ma altrettanto legittimamente (anche il Tribunale di Brindisi ha evidenziato tale aspetto), avendo definito la corretta quantificazione del fondo anno 2015, si può oggi procedere a modificare il CCDI di sola parte economica anno 2015 negoziando gli utilizzi con gli unici soggetti a ciò deputati dalla legge (OOSS e Parte pubblica) in funzione delle somme oggetto di rivisitazione con il procedimento di verifica dei fondi.

Al fine di definire compiutamente il procedimento che si segue con il presente accordo, si assume a supporto il parere ARAN nr. RAL167 – Orientamenti Applicativi nel quale sono individuate le modalità operative specifiche per fattispecie come quella che ivi interessa l'Ente, di fatto poste in essere dall'Amministrazione, ed in particolare:

"La sospensione cautelativa da parte dell'Amministrazione, utile ed opportuna per evitare ulteriori e più gravose responsabilità (... anche di ordine contabile) non può essere considerata definitiva o risolutiva

del problema. Occorre sicuramente, secondo i principi di correttezza e buona fede, una informativa puntuale nei confronti delle OO.SS. e gli scenari ipotizzabili possono essere così riassunti:

a) l'ente riconvoca i sindacati per modificare le clausole negoziali;

b) ove non si addivenga ad una soluzione ragionevole, allora l'ente può impugnare il contratto

decentrato davanti al giudice ordinario per far dichiarare la nullità della clausola del contratto

decentrato.

c) eventualmente l'Ente, ove si attivi ai sensi della precedente lett.b) al fine di tutelare la propria

posizione,

d) in considerazione della prevedibile durata non breve del giudizio di merito, potrebbe anche chiedere al

Giudice l'adozione di provvedimenti d'urgenza di carattere cautelare, ai sensi dell'art.700 c.p.c."

Con delibera 232/2020 l'Amministrazione ha richiesto alla parte pubblica di verificare la disponibilità di parte sindacale a sottoscrivere contratto decentrato 2015 che contenga le modifiche resesi necessarie a seguito della ricostruzione dei fondi, dando contemporaneamente indirizzo a nominare legale, in caso di mancato accordo, al fine di far dichiarare la nullità del contratto.

Preso atto:

- che in caso di dichiarata nullità del contratto ope legis quanto meno tutte le risorse di parte variabile andrebbero in avanzo libero di bilancio ed i dipendenti subirebbero un danno rispetto a quanto agli stessi compete;
- dei conteggi effettuati in esecuzione della delibera 232/2020 per confrontarli con i risultati di un eventuale sottoscrizione del contratto decentrato 2015.

Rilevato che una sigla sindacale ha sottoscritto la proposta di parte pubblica di utilizzo delle risorse del fondo anno 2015 come da verbale nr.2/2021.

Ritenuto che la soluzione proposta e sottoscritta con il verbale nr. 2/2021 rappresenti l'unica soluzione che consente di ricondurre a legittimità l'intero procedimento anche nel rispetto del percorso ARAN, mantenendo peraltro inalterate le quote di produttività già erogate ed oggetto di giudizio;

Preso atto del decreto 5284/2020 emesso dal Tribunale di Potenza che ha ritenuto conforme a legge finanche l'unilaterale applicazione del contratto ricondotto a legittimità, nel momento in cui rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato siano sopraggiunte ragioni che rendano necessario rivedere quanto a suo tempo sottoscritto, purchè ciò avvenga previa convocazione delle OO.SS. aventi diritto nel rispetto delle prerogative alle stesse attribuite dalla norma;

In esecuzione della delibera 232/2020 è indispensabile adottare nuovo atto di indirizzo rivolto a:

Segretario generale

- affinché, eseguite le necessarie verifiche del rispetto di ogni previsione normativa e della sussistenza dei presupposti legittimanti la nuova sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2015 parte normativa e parte economica, e preso atto del verbale di delegazione trattante nr.2/2021, adottati gli atti necessari per acquisire il definitivo parere da parte del Revisore dei Conti in merito al CCDI 2015 la cui pre intesa è stata sottoscritta dalla delegazione trattante il 14.1.2021 giusta verbale richiamato, al fine di

consentire alla Amministrazione di adottare il consequenziale atto di autorizzazione della parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

- in attesa di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato 2015, di sospendere l'azione di recupero delle somme erogate in virtù della transazione inefficace alla luce dei nuovi utilizzi concordati tra parte pubblica e parte sindacale;
- di soprassedere temporaneamente alla nomina del legale al fine di far accertare la nullità del contratto decentrato 2015 avendo dato, parte pubblica e OO SS, avvio al procedimento di esecuzione del parere Aran che consente la definizione del procedimento con la nuova sottoscrizione del contratto. Resta inteso che qualora si dovesse impugnare il contratto un volta nuovamente sottoscritto, come nella disponibilità di chi dissente dagli accordi assunti e si ritiene legittimato attivamente in tal senso, non potrà che richiedersi in giudizio al Tribunale adito, in via riconvenzionale o con differente giudizio, la nullità, con efficacia ex tunc, del contratto decentrato 2015 come prescritto da Aran, ben potendo assumere l'Amministrazione di aver, nella legittimità, rispettando anche gli altrui giuridici convincimenti, ed in assenza di costruttive proposte alternative, tentato in ogni modo di coniugare quanto prescritto dalle norme e dalle pronunce di Giudici Contabili e della AGO con la tutela delle prerogative dei lavoratori;

Al legale che rappresenta il Comune nei contenziosi:

- di richiedere ai difensori nei giudizi la disponibilità ad un rinvio dei contenziosi pendenti in primo grado finalizzato a sottoscrivere verbale di conciliazione giudiziale, fermo restando che, in caso di disaccordo, ogni controversia sarà oggetto di impugnativa qualora preveda condanna dell'Ente al pagamento di competenze di lite;

tutto ciò premesso,

con voti favorevoli ed unanimi espressi a norma di legge

DELIBERA

- 1) in esecuzione della delibera 232/2020 ed a sua integrazione alla luce di quanto oggetto di verbale nr.2/2021 della delegazione trattante, ritenendo ivi riportate le premesse del presente atto, di dare indirizzo al Segretario Generale di:

a) eseguire le necessarie verifiche del rispetto di ogni previsione normativa e della sussistenza dei presupposti legittimanti la nuova sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2015 parte normativa e parte economica adottando gli atti ritenuti necessari, a seguito della predetta verifica, per acquisire il definitivo parere da parte del Revisore dei Conti in merito al CCDI 2015 la cui pre intesa è stata sottoscritta in delegazione trattante il 14.1.2021. Tanto al fine di consentire alla Amministrazione di adottare il consequenziale atto

di autorizzazione della parte pubblica alla sottoscrizione del contratto;

b) di sospendere l'azione di recupero delle somme erogate in virtù della transazione divenuta poi inefficace, in attesa di sottoscrizione definitiva del contratto decentrato 2015, alla luce dei nuovi utilizzi delle risorse del fondo 2015 concordati tra parte pubblica e parte sindacale;

c) di soprassedere temporaneamente alla nomina del legale al fine di far accertare la nullità del contratto decentrato 2015 avendo le parti del procedimento adottato l'atto preliminare e propedeutico a dare esecuzione al parere Aran che consente la definizione del procedimento con la nuova sottoscrizione del contratto. Resta inteso che qualora si dovesse impugnare il contratto un volta nuovamente sottoscritto, come nella disponibilità di chi dissente dagli accordi assunti e si ritiene legittimato attivamente in tal senso, non potrà che richiedersi in giudizio al Tribunale adito, in via riconvenzionale o con differente giudizio, la nullità, con efficacia ex tunc, del contratto decentrato 2015 come prescritto da Aran, ben potendo assumere l'Amministrazione di aver, nella legittimità, rispettando anche gli altrui giuridici convincimenti, ed in assenza di costruttive proposte alternative, tentato in ogni modo di coniugare quanto prescritto dalle norme e dalle pronunce di Giudici Contabili e della AGO con la tutela delle prerogative dei lavoratori;

2) al legale che rappresenta il Comune nei contenziosi pendenti in primo grado avviati nel 2017:

a) di richiedere ai difensori che rappresentano i dipendenti nei giudizi non definiti, la disponibilità ad un rinvio dei contenziosi pendenti in primo grado, finalizzato a sottoscrivere verbale di conciliazione giudiziale da concordare nel dettaglio nei termini a suo tempo oggetto di transazione adeguati alla nuova situazione oggetto del presente atto;

b) di richiedere ai difensori che rappresentano i dipendenti in giudizi definiti con sentenze ancora non notificate all'Ente, rispetto alle quali i dipendenti avevano verbalmente manifestato al Sindaco, pochi giorni di conoscere gli esiti del contenzioso, l'intendimento di voler mantenere fede alla transazione sottoscritta, la disponibilità a sottoscrivere nuovo atto transattivo che tenga conto del nuovo quadro emerso dagli accordi intercorsi tra parte pubblica e OO.SS. firmatarie del contratto 2015;

3) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge.

Impegno di Spesa						
Num.	Anno Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo	N. Imp.	N. Subimp.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data _____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 15/01/2021 N. 40 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 14/01/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 15/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 15/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.